

Stefano Manacorda

“Un processo a Putin è possibile ma la Corte dell’Aja non basta”

Il giurista: “È riconosciuta da Kiev e ha la giurisdizione senza la cooperazione degli Stati però non può operare”

GIUSEPPE SALVAGGIULO

Stefano Manacorda, docente di diritto penale all’università della Campania e componente della commissione per la codificazione italiana dei crimini internazionali, che idea si è fatto del dibattito di questi giorni?

«Ciò che emerge in Ucraina ha generato la domanda sulla configurabilità dei crimini internazionali e la speranza di una risposta anche giudiziaria alla guerra».

C’è chi parla di genocidio, chi di crimini di guerra, chi di crimini contro l’umanità. Categorie indistinguibili?

«Sono i cosiddetti “core crimes”, quelli di maggior gravità. Ma non sono tutti uguali. E non tutti sono configurabili in Ucraina».

Chi lo stabilisce?

«Lo statuto della Corte penale internazionale, firmato a Roma nel 1998: un’istituzione permanente in cui si sedimentano crimini elaborati tra la fine dell’800 e l’immediato dopoguerra, chiamata a giudicare non specifiche vicende del passato, ma potenzialmente ogni manifestazione di questi terribili illeciti».

Quali sono le differenze?

«Principalmente gli elementi di contesto. I crimini di guerra riguardano condotte realizzate nel corso di un conflitto armato e sono volti a limitare l’uso della forza».

Non è la guerra in sé, un crimine?

«No. Le operazioni belliche sono ammesse dal diritto internazionale, ma con limiti».

Per esempio?

«Uso di civili come scudi umani, attacchi a chiese e scuole,

umiliazione di prigionieri».

I crimini contro l’umanità?

«Sono caratterizzati da un attacco ampio e sistematico alla popolazione civile, indipendentemente dall’esistenza di un conflitto armato. Il disvalore è ulteriore, secondo un’ideale gerarchia ascendente, fino al genocidio».

Invocato da Zelensky.

«Si compie con atti finalizzati alla distruzione di un gruppo, tipicamente etnico. Il pensiero corre allo sterminio degli ebrei, tanto che questo crimine nasce a Norimberga e viene codificato nel 1948».

Si configura in Ucraina?

«Sarei cauto. Al momento, il procuratore della Corte penale internazionale ha annunciato l’apertura di un’indagine per crimini di guerra e crimini contro l’umanità».

Come agisce il procuratore?

«Su deferimento di Stati, segnalazione del consiglio di sicurezza dell’Onu o per autonoma determinazione. In passato la Corte aveva già avuto modo di occuparsi delle vicende dell’Ucraina, ma senza esiti. Ora ci sono denunce di oltre 40 Stati, che hanno sollecitato indagini. Il che agevola una reazione più efficace».

Perché, la Corte non basta?

«La Corte non dispone di un corpo di polizia. Può solo raccogliere prove da soggetti esterni: Stati, agenzie di intelligence, Ong. Un’attività che richiede una presenza territoriale. Senza cooperazione degli Stati tutto diventa difficile se non utopistico».

Gli Stati devono collaborare?

«Sì, ma la Corte non ha poteri e mezzi per rendere l’obbligo cogente. La cooperazione di-

pende da diversi fattori: territoriali, logistici, politici».

In Ucraina c’è cooperazione?

«Non solo le autorità ucraine ma molti osservatori stranieri raccolgono prove: rilevazioni satellitari, analisi dei cadaveri, reperti fotografici».

Altri Stati si sono mossi?

«Numerosi. Alcuni come la Francia hanno aperto indagini sulla morte di propri cittadini. Tutto materiale che potrà essere riversato alla Corte».

Dunque altri Paesi occidentali potrebbero aggiungere in questa raccolta di prove?

«Certamente. E potranno anche agire in autonomia, specie laddove adottino un criterio di giurisdizione basato sull’universalità. Come la Germania ove – a certe condizioni – possono radicarsi processi per crimini commessi altrove e in cui i tedeschi non c’entrano».

E l’Italia?

«Conosce limitati casi di universalità, dovremo riflettere se estenderli».

Si può sperare in una qualche collaborazione russa?

«Gli stati interessati sono estremamente restii alla cooperazione. La Russia presenta un quadro dei fatti di estraneità delle sue milizie; improbabile che da lì possano provenire informazioni utili».

Ma né Russia né Ucraina hanno ratificato lo Statuto. Quindi? Fatica sprecata?

«Non proprio. Lo statuto si applica ai cittadini degli Stati che l’hanno ratificato, ma anche a cittadini di diversa nazionalità, se il crimine è avvenuto sul territorio di uno di quegli Stati. La Russia si è sfilata proprio per le sue politiche aggressive,



ma l'Ucraina, ha accettato formalmente la giurisdizione della Corte».

Si arriverà a processare Putin o ci si fermerà ai militari?

«Per i crimini sistematici ci sono tre livelli di responsabilità: meri esecutori; "middle men" con responsabilità di pianificazione o sul campo; vertici politici e militari».

Ma come si fa ad accertare se Putin vuole, o almeno sa di ogni singolo crimine?

«Rispetto al diritto nazionale, in quello penale internazionale si è imposto il principio per cui il maggiore disvalore riguarda le condotte di chi si situa al vertice della catena di comando e si avvale di altri soggetti. Norimberga docet». **Negazionismo e assenza di sanzioni per i colpevoli sono fonte di responsabilità per i vertici?**

«Nello statuto c'è la "command responsibility": si risponde per omesso controllo e omessa punizione».

Per Putin si mette male?

«È presto per dirlo, ma la prospettiva che venga processato non è estranea. Certamente questi crimini materialmente non sono stati realizzati dai vertici, ma ideazione, pianificazione e consapevolezza possono risalire fino alle più alte sfere politiche e militari. In tal caso anche un capo di Stato è chiamato a risponderne». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA



STEFANO MANACORDA
PROFESSORE ORDINARIO
UNIVERSITÀ DELLA CAMPANIA



Civili usati come scudi umani e umiliazione di prigionieri sono crimini di guerra

Nel caso di questo tipo di violazioni un capo di Stato è chiamato a rispondere



PROCESSATO ALL'AJA
Ratko Mladić, 79 anni, generale jugoslavo

DATA STAMPA



ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 2994